

F.d.C.U.

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE UNITA'



05299/16¹⁷ MAR. 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4222/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 5299

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 25/11/2015
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4222-2012 proposto da:

FALLIMENTO INTERMOTOR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I.
00162620546, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA

2015

giusta delega in atti;

4519

- ricorrente -

contro

VINCENZO C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA,

8, presso lo studio dell'avvocato

, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 544/2011 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 16/11/2011 R.G.N. 461/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito l'Avvocato

Avv.

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Perugia, sez. fallimenti, Vincenzo proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della Intermotor srl - di cui egli era stato dipendente quale quadro intermedio addetto all'area commerciale - che, pur riconoscendogli il credito di € 52.514,62 a titolo di competenze maturate dall' 1-5 al 14-6-02, data in cui gli era stato comunicato il licenziamento in tronco per giusta causa, e di t.f.r., col privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , ne aveva negato l'ammissione al passivo perché compensato dal maggior credito di Intermotor nei suoi confronti, di € 123.433,20, derivante da un assegno da lui emesso in favore della Intermotor e rimasto impagato.

Deduceva l'opponente di avere emesso detto assegno perché costretto dall'amministratore unico della Intermotor, che gli addebitava falsamente di essersi reso responsabile, con non autorizzate concessioni di dilazioni di pagamento, dell'esposizione debitoria di £. 439.000.000 raggiunta verso la società da tale Forini Vittorio, procacciatore d'affari per la Intermotor per la zona di Todi. Eccepiva pertanto che detto assegno, mancando dell'indicazione della data di emissione, non costituiva valido titolo di credito, potendo al più valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; che detta ritenuta promessa non documentava alcun debito effettivo, perché era stata emessa senza alcuna volontà di prestare fideiussione per i debiti del Forini, e che comunque la fideiussione in ipotesi prestata sarebbe stata da ritenere estinta sia ex art. 1957 c.c., per non avere l'Intermotor proposto le sue istanze contro il debitore principale, sia per intervenuta novazione dei crediti garantiti. Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che il era in realtà responsabile dell'intera esposizione debitoria raggiunta dal Forini e di quella di altri clienti e rivenditori, sicché il danno da lui cagionato ammontava complessivamente a € 599.090,00, oltre al danno conseguente al fatto che egli aveva in tal modo concorso a determinare il fallimento della società. La curatela chiedeva perciò in via riconvenzionale la condanna del al risarcimento dell'intero danno od in subordine dell'importo indicato nell'assegno, previa compensazione con l'importo a credito del dipendente.

Con altro ricorso al Tribunale di Perugia, sez. lavoro, i) impugnava il licenziamento comunicatogli il 14-6-01 per giusta causa ex

Paola Ghinoy, estensore

fer

art. 2119 c.c., a motivo di avere consentito, in contrasto con gli accordi presi con l'amministrazione, affidamenti e dilazioni di pagamento non autorizzati. Deduceva che il licenziamento, di natura disciplinare, avrebbe dovuto essere preceduto ex art. 7 St. Lav. dalla contestazione degli addebiti, che non vi era stata, e comunque che gli addebiti erano infondati e che il licenziamento aveva effettiva natura di licenziamento collettivo ex art. 24 1. n. 233/91 ed era illegittimo perché non erano state seguite le procedure richiamate da detta disposizione; chiedeva che, accertata la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento, la Intermotor fosse condannata al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 della L. n. 300 del 1970, oltre al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella della sentenza, o in subordine al pagamento di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 8 della L. n. 604 del 1966, oltre interessi e rivalutazione.

Con ordinanza 15-7-03 il Presidente del Tribunale, in ragione della "connessione" fra le due cause anzidette, disponeva che entrambe fossero chiamate davanti al G.D. del fallimento della Intermotor che, con ordinanza del 13-1-04, procedeva alla riunione. All'esito del giudizio, il Tribunale fallimentare dichiarava l'inammissibilità delle domande proposte originariamente dal [redacted] davanti al Giudice del lavoro; rigettava le domande riconvenzionali proposte in via principale dalla curatela; condannava il [redacted] al pagamento in favore della curatela della somma di € 70.918,58; dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello il [redacted] cui resisteva la curatela, proponendo altresì appello incidentale.

La Corte d'appello di Perugia, sezione civile, con la sentenza n. 544 del 2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ammetteva al passivo il credito del [redacted] per € 52.514,62, con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., nonché il credito pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino alla dichiarazione del fallimento, parimenti col privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. .

Paola Ghinoy, estensore



La Corte territoriale riteneva che erroneamente il Tribunale fallimentare avesse dichiarato inammissibili le domande proposte originariamente dal [redacted] davanti al giudice del lavoro. Premesso che le pretese patrimoniali derivanti dal licenziamento illegittimo possono essere fatte valere soltanto nelle forme previste dalla legge fallimentare per l'ammissione al passivo, e che nel caso l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento era posto in via meramente strumentale alle pretese patrimoniali, il ricorso erroneamente rivolto inizialmente alla sezione lavoro doveva essere considerato - ad avviso del giudice di secondo grado - come domanda di ammissione tardiva al passivo ex art. 101 L. fall.; poiché la curatela aveva contestato nel merito i crediti vantati dal [redacted] anche se la domanda fosse stata proposta con ricorso al Giudice delegato questi avrebbe dovuto provvedere all'istruzione della causa nei modi ordinari, come in effetti era avvenuto. La diversità di rito fra i due giudizi non era poi di ostacolo alla riunione, anche in ragione del fatto che la decisione su ciascuna delle domande rimaneva soggetta alla disciplina sua propria.

Nel merito, riteneva illegittimo il licenziamento, in quanto non c'era prova della fondatezza degli addebiti; all'illegittimità del licenziamento doveva conseguire l'applicazione della tutela risarcitoria in relazione all'accertato elemento dimensionale. Riconosceva quindi ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966 cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla curatela, avente ad oggetto il pagamento della somma portata nell'assegno emesso dal [redacted] riteneva che la promessa di pagamento ivi contenuta fosse invalida ai sensi degli artt. 1434 e 1324 o 2732 del c.c., perché frutto di violenza morale proveniente dall'amministratore della società, violenza che risultava dedotta nell'atto di opposizione allo stato passivo pur in assenza della formalizzazione di una specifica eccezione. Quanto poi all'appello incidentale della curatela, che aveva eccepito che il credito riconosciuto al [redacted] spettasse nella misura ridotta in ragione delle ritenute fiscali, ne riteneva l'infondatezza, considerato che la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive dev' essere operata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Per la cassazione della sentenza il Fallimento Intermotor s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, cui ha resistito con

controricorso Vincenzo (Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:


1.1. Con i primi quattro, la parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento determinata dalla violazione di plurime disposizioni di legge (degli articoli 112, 342 c.p.c., 93 ss., 101 L. Fall., nel testo vigente nel 2002), in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove ha introdotto d'ufficio l'interpretazione della domanda proposta davanti al Giudice del lavoro come domanda di ammissione al passivo ex articolo 101 L.fall, senza richiesta in tal senso, né in primo grado né con il ricorso in appello, ed anzi in contrasto con la volontà espressa dallo stesso ricorrente, nonché in spregio dello svolgimento procedurale imposto dagli artt. 93 e 101 della legge fallimentare, che avrebbe consentito agli altri creditori di intervenire nel procedimento.

1.2. Con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 1434,1324, 2732 c.c. e degli artt. 112 e 183 c.p.c. nel testo vigente per le controversie iniziate nel 2002 e lamenta che il giudice d'appello abbia dichiarato l'annullabilità della promessa di pagamento contenuta nell'assegno emesso dal n mancanza di una formale e tempestiva richiesta della parte nei termini previsti dall'articolo 183 c.p.c., non essendo sufficiente che l'opponente avesse parlato nell'atto di opposizione di "toni e modi aggressivi" usati dall'amministratore della società.

1.3. Con il sesto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1987,1988, 1322 ss. c.c. e il vizio di motivazione laddove la Corte di merito ha ritenuto che non sussistesse la prova dell'esistenza del debito di cui veniva promesso il pagamento, ossia la responsabilità per la lievitazione dell'esposizione debitoria del cliente Forini, che risulterebbe invece dalla lettera del al curatore del fallimento Intermotor.

1.4. Come settimo motivo, lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice territoriale sull' appello incidentale, facendo presente che la richiesta di valutazione dei crediti de al netto delle ritenute fiscali e previdenziali derivava dal fatto che solo al netto poteva essere portata la compensazione con le somme dovute dalla società, essendo quella la somma in concreto disponibile per il lavoratore.

Paola Ghinoy, *estensore*



2. La parte intimata nel controricorso ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ex articolo 99 quinto comma del R.D. n. 267 del 1942, nella formulazione da applicarsi in ragione della data della sentenza dichiarativa del fallimento Intermotor, del 21.11.2001.

2.1. L'eccezione è fondata nei limiti appresso indicati. *P. Ghinoy*

Il fallimento della s.r.l. Intermotor in liquidazione è stato dichiarato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 21/11/2001, sicché la normativa applicabile alla procedura è quella prevista dal R.D. n. 267 del 1942, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 5 del 2006 e dall'articolo 22 del D.lgs. n. 169 del 2007.

L'art. 99 V comma applicabile *ratione temporis* dispone che il termine del ricorso per cassazione in materia di sentenze emesse in processi di opposizione allo stato passivo decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto alla metà. Caducato, per la pronuncia di incostituzionalità n. 152 del 1980, il riferimento all'affissione quale *dies a quo* per l'impugnativa in sede di legittimità, è rimasta in vigore la dimidiazione del relativo termine, che decorre dalla notificazione della sentenza impugnata (Cass. n. 20291 del 25/09/2014). La notificazione della sentenza è nel caso avvenuta in data 30/11/2011 (circostanza confermata dalla difesa della curatela nel ricorso), mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo del servizio postale in data 30 gennaio/2 febbraio 2012, quando erano ormai decorsi 30 giorni di rito.

2.2. La decorrenza del termine per l'impugnazione determina l'inammissibilità dei motivi dedotti sub 5, 6 e 7, che attengono a questioni, tutte proposte *ab origine* nel giudizio di opposizione allo stato passivo, relative all'entità del credito insinuato ed all'eventuale eccedenza del controcredito opposto dalla società. In proposito, questa Corte ha chiarito che in materia di opposizione allo stato passivo, il termine ridotto sancito per il ricorso in cassazione dall'art. 99, quinto comma, L.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006) riguarda sia i capi della sentenza di appello specificamente attinenti alla formazione dello stato passivo, sia quelli trattati nel giudizio di opposizione che vi sono connessi secondo una connessione intrinseca e non meramente estrinseca (non essendo quindi criterio decisivo il fatto che esse potessero o meno essere trattati anche fuori dal giudizio di opposizione al passivo). Nel caso,


Paola Ghinoy, estensore

P. Ghinoy

l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale formulate dalla curatela nel giudizio d'opposizione allo stato passivo promosso dal [redacted] verso il provvedimento di reiezione della sua istanza di ammissione dei crediti retributivi, ineriscono al medesimo percorso logico-giuridico che determina la quantificazione del credito da ammettere al passivo fallimentare. Si verte quindi nel caso di connessione intrinseca (artt. 35 e 36 c.p.c.) che rende operante la regola dell'articolo 99 del R.D. n. 267 del del 1992 per l'individuazione del termine d'impugnazione del provvedimento giudiziale. In senso conforme, Cass. n. 10905 del 05/05/2010 ha ritenuto che il suddetto termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 della legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis") è applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all'ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo.

Non osta a tali considerazioni che la domanda riconvenzionale già posta nel giudizio di opposizione allo stato passivo sia stata riproposta dalla curatela (secondo quanto la stessa riferisce a pg. 5 del ricorso) anche nel giudizio di fronte al Giudice del Lavoro, considerato che la riunione delle due cause non impedisce che ciascuna domanda segua la disciplina processuale sua propria, sicché la parte non può pretendere che la decadenza dall'impugnazione sia impedita dalla ^{pro}riposizione della medesima domanda in altra sede. Nel solco di tali considerazioni, Cass. ord. n. 7450 del 25/03/2013 ha affermato che l'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. disciplina una modalità di trattazione di cause soggette a riti diversi, ma, ove l'instaurazione di ciascuna soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per una di esse siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente di ottenere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra.

Paola Ghinoy, *estensore*



essendo limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati; ne consegue che non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice d'appello che fonda la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamina questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 443 del 11/01/2011, Sez. 3, Sentenza n. 26374 del 16/12/2014).

3.1. A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente richiama i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'art. 52 l.fall regola il concorso dei creditori, stabilendo che ogni credito, salvo diversa disposizione di legge, dev' essere accertato secondo le disposizioni dettate per la verifica dello stato passivo. Si è detto quindi che la locuzione adottata e l'interpretazione sistematica portano a ritenere che, essendo quell'espressione riferibile anche ai crediti prededucibili, come regola generale possono diventare concorrenti i soli crediti accertati in base alle modalità previste dalla legge speciale (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 16429 del 21/11/2002). Ne consegue che, proposta una domanda tendente a far valere nelle forme ordinarie una pretesa soggetta al concorso, il giudice adito deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità o improponibilità, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge del concorso e, pertanto, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass. n. 646 del 14.2.1977; Cass. n. 2174 del 10.8.1966; Cass. n. 19718 del 23.12.2003, Cass. ord., n. 453 del 12/01/2005, Cass. n. 5063 del 26/02/2008, Cass. ord., n. 16867 del 02/08/2011, Cass. ord., n. 21669 del 20/09/2013).

Nel caso, tuttavia, la Corte territoriale ha richiamato l'art. 101 L. Fall. (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal D.lgs n. 5 del 2006) che, occorre ribadirlo (v. *supra*, punto 2.2.), non rappresenta, a differenza dei giudizi di opposizione allo stato passivo, lo sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verifica e di accertamento dei crediti, ma presenta i caratteri del normale giudizio di cognizione, da

Paola Ghinoy, *estensore*



istruirsi a norma dell'art. 175 e seguenti cod. proc. civ.(v. in tal senso la giurisprudenza già citata).

3.2. E' vero che la dichiarazione tardiva è avvenuta con ricorso al Giudice del Lavoro e non, secondo le forme usuali, al Giudice Delegato. Occorre però ribadire che per il principio di conservazione degli atti processuali (arg. ex art. 156 c.p.c.), non ogni discrasia dal modello legale determina nullità, inammissibilità o improcedibilità, se tale sanzione non sia prevista dalla legge o se non vi sia effettiva carenza degli elementi che consentono il perseguimento dello scopo posto dalla norma processuale. Come chiaramente affermato da Cass. n. 18410 del 01/08/2013, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, letti in coerenza con l'art. 6 della CEDU - secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte cost. sent. n. 281 del 2010 e n. 77 del 2007) - determina l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo stesso del processo - rappresentato dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito (Cass. SU 11 luglio 2011, n. 17144; Cass. 17 maggio 2012, n. 7755) - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero che comunque risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362; Cass. 9 aprile 2004, n. 10963).

Nel caso, all'esito della *translatio* del giudizio dal Giudice del lavoro al Giudice fallimentare non vi è stata violazione di modalità poste dalla legge speciale a pena di nullità, né di principi che abbiano leso il diritto dei creditori concorsuali o della curatela. E difatti, la cognizione della domanda avente ad oggetto le conseguenze economiche dell'impugnativa del licenziamento è stata sottoposta (a seguito dell'assegnazione della causa da parte del Presidente del Tribunale) al Giudice delegato, e decisa dal Tribunale, così come previsto dal testo operante *ratione temporis* dell'art. 101 L. Fall, comma III. Del mancato assolvimento della fase che si svolge in prima battuta davanti al G.D. in contraddittorio con il curatore (comma II) avrebbe potuto poi dolersi solo il creditore istante, impossibilitato ad ottenere l'ammissione del suo credito con decreto. Nessun diritto di informazione dei creditori ammessi al passivo è stato poi violato, considerato che nel caso di dichiarazione tardiva, essi (all'esito della

Paola Ghinoy, estensore



sentenza della Corte Costituzionale n. 538 del 1990) hanno diritto solo ad essere informati dal curatore dei decreti di variazione dello stato passivo a seguito dell' ammissione, emessi ai sensi dell'art. 101, comma III prima parte, nei confronti dei quali essi possono proporre opposizione. entro quindici giorni, mentre nella fattispecie in esame nessun decreto di ammissione vi era stato.

3.3. Per tali motivi, la soluzione adottata dalla Corte d'appello resiste alle censure proposte dalla curatela ricorrente, essendo ispirata al principio di conservazione della domanda, senza che la soluzione si sia posta in contrasto con principi processuali e sostanziali inderogabili.

4. Segue coerente il rigetto dei primi quattro motivi (non essendovi specifico motivo di gravame sul merito della decisione della Corte d'appello che ha ammesso al passivo del fallimento n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi, con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come conseguenza dell'illegittimità del licenziamento), nonché la dichiarazione d' inammissibilità degli ulteriori motivi. La mancanza di precedenti arresti di legittimità sulla specifica questione trattata determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 25.11.2015 e del 26.1.2016.


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. Pietro Venuti




Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 17 MAR. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA



Paola Ghinoy, estensore